

STATUTO

della società a responsabilità limitata - consortile mista

METROPOLI EST s.r.l

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituita, in funzione consortile, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regione siciliana 11.12.1991 n. 48 e degli articoli 113 e 113 bis del DLgs del 18.08.2000 n. 267, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione

METROPOLI EST s.r.l.

con gli scopi ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 SEDE

La società ha sede in Bagheria, in corso Umberto I n. 165.
Con deliberazione dall'organo sociale competente le sede sociale potrà essere trasferita altrove; si potranno altresì istituire e/o sopprimere sedi secondarie ed amministrative, che devono, comunque, essere sempre all'interno del territorio dei Comuni aderenti alla società, oltre a rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 DURATA

La durata della società è fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Con analogha deliberazione potrà essere deciso anche lo scioglimento anticipato.

Art. 4 OGGETTO

La società, quale configurazione giuridica dei soggetti sottoscrittori dovrà coordinare ed attivare, predisponendo tutte le azioni necessarie a tale scopo, il progetto di sviluppo territoriale dell'area comprensoriale denominata area metropolitana

est utilizzando a tale scopo i fondi strutturali comunitari, secondo le linee guida già identificate in via preliminare, ed indirizzare le proprie iniziative alla creazione, al sostegno ed alla promozione delle condizioni per lo sviluppo socio-economico, occupazionale ed al miglioramento della qualità della vita del comprensorio intercomunale.

La società opererà, in particolare nei seguenti ambiti:

- a) raccolta, catalogazione e monitoraggio delle informazioni relative allo sviluppo socio-economico;
- b) organizzazione ed utilizzo delle informazioni relative ai diversi aspetti del territorio;
- c) individuazione ed elaborazione di programmi per lo sviluppo socio-economico dell'area come braccio operativo degli Enti Locali;
- d) individuazione, selezione e valutazione dei progetti di realizzazione e/o ristrutturazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo del comprensorio e delle opportunità imprenditoriali e dei progetti di investimento per nuove attività economiche nell'area;
- e) verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;
- f) supporto alla realizzazione di infrastrutture e di iniziative economiche nell'area e/o alla diversificazione e allo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
- g) promozione di accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipula di apposite convenzioni anche a livello nazionale e comunitario per la gestione a titolo esemplificativo di contratti di programma, sovvenzioni o analoghi strumenti, destinati a finanziare e/o a cofinanziare iniziati-

ve economiche nell'area;

h) attivazione delle risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione di progetti territoriali comprensoriali;

i) monitoraggio e verifica dei risultati;

j) realizzazione, coordinamento e attivazione di progetti territoriali comprensoriali;

k) monitoraggio e verifica dei risultati;

l) attivare, coordinare, attuare e gestire le risorse tecnico - organizzative - economiche per la gestione di sovvenzioni globali o altri strumenti di programmazione negoziata (patti territoriali - contratti d'area, ed altri strumenti che potrebbero nascere da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali).

m) operare con funzioni delegate in materia socio - sanitaria, organizzandosi in distretti di zona.

n) gestione integrata e ottimale delle risorse idriche di pertinenza dei comuni consorziati;

o) gestione del ciclo delle acque reflue, ricognizione delle fonti, sistema di adduzione e distribuzione ai centri abitati, convogliamento e trattamento delle acque secondarie, riciclo delle acque reflue, e riuso per non civili;

p) condurre e ottimizzare le infrastrutture esistenti (rete idrica e fognaria, impianti di sollevamento e di trattamento) con costruzione di nuovi impianti bacini e vasche d'accumulo sui territori dei comuni consorziati;

q) attivazione di tutte le iniziative in materia di difesa ambientale di sviluppo sostenibile del territorio e gestione dei servizi inerenti ai rifiuti solidi urbani e o gestione di rifiuti animali scudegi.

r) attività formative senza fini di lucro per il tramite del

supporto specialistico dei singoli consorziati di università, istituti pubblici o di consulenti esterni da svolgere verso soggetti privati, imprese private e di organismi pubblici, sia con azioni dirette finalizzate a qualificazioni, riqualificazioni o specializzazioni nell'ambito di piani programmati di formazione professionale.

Costituzione di altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo degli aspetti formativi e per l'attuazione dei piani di fuoriuscita e stabilizzazione del precariato, relativi a servizi e soggetti di pertinenza dei comuni consorziati.

s) gestione diretta di mercati, fiere, aree artigiane e relativi servizi, a sostegno delle attività economiche - produttive.

t) la società potrà dotarsi di un ufficio tecnico e diventare stazione appaltante così come previsto dalle normative vigenti in materia di appalti pubblici.

u) convocazione di conferenze di servizi

v) stipula di contratti finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive.

La società potrà realizzare e/o partecipare a programmi di ricerca e di sviluppo che abbiano per oggetto il miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze disponibili utili al raggiungimento del proprio scopo sociale.

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La realizzazione dell'oggetto sociale potrà essere perseguita anche per mezzo di società terze; delle quali le società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

La società potrà usufruire di contributi, sussidi, finanzia-

menti agevolati ed, in genere, di tutte le provvidenze statali, regionali, comunitarie e di qualsiasi altro ente nell'osservanza, tuttavia, degli eventuali divieti di cumulo previsti dalla legge.

La società, previa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, potrà assumere interessi e partecipazioni in altre società ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nel presente Statuto.

Art. 5 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 103.200,00 (centotremiladuecento virgola zerozero), ripartito in 200 (duecento) quote di Euro Ciascuna, aventi tutte parità di diritto.

Ogni quota è indivisibile e da diritto ad un voto.

Esse sono distinte in:

- a) quote di categoria "A" pari ad almeno il 51 (cinquantuno) % del capitale sociale,
- b) quote di categoria "B" non eccedenti il 49 (quarantanove)% del capitale sociale.

Le quote di categoria "A" in conformità a quanto previsto all'art. 18 della L.R. 9/86 e dell'art. 22,lett. e) della L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni possono appartenere soltanto ad Enti pubblici ed attribuiscono i particolari poteri consentiti dalla legge e previsti dal presente statuto.

Le quote di categoria "B" possono appartenere sia ad Enti pubblici sia a privati.

Le quote sono trasferibili secondo i seguenti criteri.

Le quote di categoria "A" sono liberamente trasferibili fra Enti pubblici.

La circolazione delle quote di categoria "B" è soggetta alle

condizioni di cui appresso.

E' vietato dare in pegno le quote di categoria "B". I soci che intendono alienare in tutto o in parte le proprie quote di categoria "B" devono darne comunicazione a tutti gli altri soci, nonchè al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R.

I soci che intendano avvalersi del diritto di prelazione, devono dichiarare di volere acquistare le quote, mediante lettera raccomandata A.R. entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della comunicazione; la dichiarazione va inviata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora i soci dichiarino di volere esercitare il diritto di prelazione, le quote sono dagli stessi acquistate in proporzione all'entità della loro partecipazione ed in relazione alla quota massima consentita secondo l'art.8 del presente statuto.

Non è consentito a più soci porre in vendita congiuntamente le loro partecipazioni.

Qualora i soci intendano dare in permuta o trasferire con corrispettivi diversi dal denaro, o donare le quote di categoria "B" devono, comunque, darne comunicazione agli altri soci nonchè al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed indicare l'equivalente monetario per consentire l'acquisto.

Il trasferimento delle quote di categoria "B" a terzi è sottoposto alla condizione che l'acquirente privato operi nel settore da almeno tre anni. La procedura per l'accertamento della sussistenza della superiore condizione è rimessa al Consiglio di Amministrazione che provvede con apposita delibera.

La qualità di socio comporta adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea le-

gittimamente assunte.

Art.6 VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a norma di legge, anche mediante conferimenti in natura.

I versamenti sulle quote di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, un interesse annuo pari al saggio legale, aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art.2477 Cod. Civ.

Il funzionamento tecnico-amministrativo della società della società consortile, i rapporti tra i soci sia nei confronti della società che tra di loro potranno essere disciplinati da un regolamento interno da predisporre dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settantaper cento) del capitale sociale.

Nel regolamento interno saranno disciplinate le penalità a carico dei soci morosi o comunque inadempienti in relazione al danno derivante dal loro comportamento. In particolare saranno stabilite le misure minime e massime delle dette penalità tenuto conto della gravità e della diversità delle inadempienze.

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzione una tantum o annuale, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazione, istituti, di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali, istituti scientifici, enti pubblici e privati.

Art. 7 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' CONSORTILE

La società finanzia lo svolgimento delle attività istituziona-

li mediante:

a) le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote sociali;

b) i versamenti effettuati dai soci per ripianare i disavanzi d'esercizio

c) Gli addebiti pro - quota ai soci di tutte le spese sostenute nel loro interesse per il funzionamento della stessa.

Il CDA anteriormente all'inizio di ciascun esercizio deve predisporre il bilancio di previsione delle spese annuali da addebitare ai soci, ai sensi della lettera c.

Art. 8 COMPOSIZIONE SOCIETARIA INIZIALE E SUCCESSIVI POSSIBILI ALLARGAMENTI DELLA STESSA.

I soci saranno inizialmente i soggetti (Enti Locali) individuati quali comuni componenti il comprensorio denominato "Area Metropoli Est"

La partecipazione alla società, dopo il primo anno di regolare funzionamento, a seguito di proposta presentata da uno dei soci ed approvata dalla maggioranza del capitale sociale, può essere estesa ad Enti pubblici e/o private, ad aziende pubbliche e/o private, ad associazioni, a consorzi, a cooperative, ad operatori economici - finanziari, ed in genere a professionalità che possono unanimamente contribuire all'affermazione di un'azione di sviluppo territoriale basato su un percorso di programmazione reale di concertazione efficace.

Potranno altresì entrare a far parte della società le imprese in forma individuale o societaria, le imprese artigiane, le società di servizi, le società cooperative, le associazioni imprenditoriali e sindacali che svolgano attività analoghe o affini all'oggetto sociale, o che a giudizio dell'Assemblea dei soci siano comunque in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale.

Potranno altresì partecipare alla società Enti pubblici, anche territoriali, ed Enti privati svolgenti attività finanziaria, assicurativa o di assistenza tecnica.

Nessun socio potrà assumere una partecipazione superiore al dieci per cento (10%) del capitale sociale, salvo le deroghe di volta in volta deliberate dall'assemblea ordinaria dei soci.

Per l'ammissione alla società di nuovi soci, gli aspiranti devono inoltrare domanda all'organo amministrativo.

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società e di accettarle incondizionatamente nella loro integrità.

Le domande di ammissione esaminate dall'Assemblea dei soci, nell'ordine della loro presentazione, possono essere accolte nei limiti delle quote sociali messe a disposizione dai soci o delle quote di nuova emissione in attuazione dell'aumento di cui al presente Statuto.

La deliberazione che respinga la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa. Il socio ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovrà provvedere, a pena di decadenza, agli adempimenti e/o ai versamenti richiesti.

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società è quello che risulta dal libro dei soci, regolarmente tenuto a norma dell'art. 2490 del codice civile.

I soci per tutta la durata della loro partecipazione alla società si obbligano:

a) a liberare le quote sottoscritte, a corrispondere regolarmente alla società i contributi e quante altre somme previste dal presente statuto e a rimborsare le spese sostenute, dalla

società nell'interesse dei soci richiedenti nonché a risarcire la società medesima dei danni e delle perdite subite per il loro inadempimento;

b) ad osservare il contratto, lo statuto e le deliberazioni sociali e a favorire gli interessi della società;

c) a trasferire il vincolo consortile discendente dal presente statuto ai loro aventi causa in caso di alienazione delle quote.

Art. 9 TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente con raccomandata A.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà provvedere a darne comunicazione a tutti i soci entro dieci giorni dal ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzioni alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

L'efficacia dei trasferimenti delle quote è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte di enti pubblici, della maggioranza delle quote.

Art. 10 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio è costituito:

- a) dal capitale sociale di cui ai precedenti articoli;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalle riserve straordinarie costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;

Art. 11 ORGANI SOCIETARI

Gli organi della società sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. Il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea dei soci;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. Il Presidente e il Vice Presidente;
4. Il Collegio Sindacale.

Art. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, convocate e costituite a norma di legge e del presente statuto, rappresentano l'universalità dei Soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 Cod. Civ.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei soci o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato; in mancanza di quest'ultimo, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci presenti

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè in Italia.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario an-

che non socio, designato dagli intervenuti salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Art. 13 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

1) approva i bilanci, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche;

2) nomina il Presidente dell'Assemblea dei soci, gli amministratori, i sindaci, e il Presidente del Collegio sindacale;

3) determina il compenso degli amministratori e del Collegio sindacale;

4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) approva gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi;

6) delibera sugli altri soggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori e in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della

Società, sulla partecipazione a società di capitali, sulle spese che impegnano la società per gli esercizi successivi, sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari e le relative permutate.

L'Assemblea è convocata dagli amministratori nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, con le modalità previste dall'art. 2484 Cod.Civ.

E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve essere spedito ai soci a norma e nei termini di legge e deve contenere il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'indicazione degli argomenti da trattare; esso può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione qualora la prima non raggiungesse il numero legale o andasse deserta.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Salvo una diversa deliberazione unanime dell'Assemblea, la nomina alle cariche sociali avverrà secondo il seguente procedimento:

a. ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più can-

didati, contraddistinti da numeri crescenti, in un numero massimo pari a quello dei nominandi;

b. ciascun socio potrà votare per una sola lista;

c. i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, ecc. fino ad un numero pari a quello dei nominandi;

d. i quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e verranno disposti in graduatoria decrescente;

e. risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

f. i voti ottenuti da uno stesso candidato in più liste non possono essere sommati;

g. in caso di parità di quoziente sarà preferito il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Gli enti e le società intervengono tramite i loro rappresentanti legali o tramite persone da questi delegate nelle forme di legge.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea a norma di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione essa delibera sugli argomenti che sarebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Le nomine alle cariche sociali avvengono a maggioranza relativa.

Art. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria inerenti la modifica dell'oggetto sociale è necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'ottanta per cento (80%) del capitale sociale.

Art. 16 PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Presidente dell'Assemblea dei Soci viene eletto direttamente dall'Assemblea dei soci dei soci a maggioranza dei due terzi del capitale sociale e dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Al presidente dell'Assemblea dei soci è attribuito:

di presiedere l'Assemblea dei soci;

di dare le opportune disposizioni e di controllare l'esecuzione delle deliberazioni presso gli organi della società;

di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei soci.

Art. 17 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente è nominato direttamente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuito:

a) di convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

b) di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;

c) di rappresentare la società con firma libera per l'esecu-

zione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione;

d) di rappresentare la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti;

e) di accertare che si operi in conformità degli interessi della società;

f) di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale spetta al presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Art. 18 VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vice Presidente è nominato tra i suoi componenti dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri di cui cinque eletti fra i comuni cosiddetti piccoli (Altavilla Milicia, Baucina, Casteldaccia, Ciminna, Ficcarazzi, Marineo, Santa Flavia, Trabia e Ventimiglia di Sicilia) e quattro fra i Comuni cosiddetti grandi (Bagheria, Misilmeri, Termini Imerese e Villabate) eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio o per il minor periodo che l'Assemblea stabilisce di volta in volta all'atto della nomina, essi sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare due terzi degli amministratori, si intende decaduto l'intero Con-

siglio e devesi testè convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonchè un segretario anche non socio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, e qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun consigliere e, nei casi d'urgenza, con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dagli amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è investito nei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare assume con la maggioranza dei componenti in carica del consiglio stesso:

- a. la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- b. l'approvazione dei piani revisionali operativi,
- c. la redazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli scopi sociali;

d. l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti;

e. l'assunzione di finanziamenti passivi di importo superiore al capitale sociale;

f. l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;

g. il rilascio di garanzie fidejussorie a favore di terzi;

h. la proposta di vendita o d'affitto d'azienda da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 17;

i. la proposta d'acquisizione o di cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 17;

j. L'acquisizione di immobili;

k. la stipulazione di convenzioni con i Comuni, Province, regioni, Enti pubblici e privati per l'affidamento alla Società di concessioni/servizi.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare, ove autorizzato Preventivamente dall'Assemblea dei Soci, Direttore Generale, Direttore Tecnico nonché procuratori ad negotia e preposti alla gestione, mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni e le retribuzioni a norma di legge nonché le eventuali cauzioni; qualora il Consiglio non determini le attribuzioni del o degli Amministratori delegati, essi hanno, con firma libera, la rappresentanza della società, per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'articolo 2384 del codice civile.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da processi verbali che, trascritti su appositi ri-

spettivi libri, tenuti a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta o dal Segretario.

La cessazione, la decadenza, la revoca e la sostituzione degli Amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto.

La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dello stesso Ente o società che lo aveva precedentemente designato ai sensi dell'art. 2458 Cod.Civ.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria dei soci .

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

Sono eleggibili nel Consiglio di Amministrazione i legali rappresentanti degli Enti Locali.

Art.20 COLLEGIO SINDACALE

Sull'attività amministrativa - contabile del consorzio vigila il collegio Sindacale.

Esso è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti che devono possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

La loro nomina avverrà secondo criterio:

1. due sindaci effettivi ed uno supplente vengono nominati dai soci pubblici;
2. un Sindaco effettivo ed uno supplente vengono nominati dai soci privati.

L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci designati dagli Enti Pubblici.

A tale deliberazione partecipano sia gli azionisti di categoria "A" sia gli azionisti di categoria "B".

I Sindaci devono assistere alle sedute dell'Assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione alle quali devono essere invitati.

Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti. I loro accertamenti e rilievi devono risultare nell'apposito libro.

L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

Art. 21 BILANCIO E UTILI

Gli esercizi si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio Il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale nelle sue parti dello stato patrimoniale e del conto economico.

Il bilancio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono accantonati a favore di riserve straordinarie.

Art. 22 DIRITTO DI RECESSO

Trascorso un quinquennio ciascun socio può recedere dalla società, con preavviso da comunicare al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il trentuno agosto di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso diviene operativo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, fermo restando le obbligazioni in essere al momento del recesso e fatto salvo quanto previsto nel presente

statuto.

Art. 23 ESCLUSIONE DEL SOCIO

Oltre nei casi previsti dalla legge, l'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti del socio che:

- a) Si sia reso insolvente;
- b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della società;
- c) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il provvedimento di esclusione diventa definitivo trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione all'interessato.

Entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione, la deliberazione di esclusione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui di seguito.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione.

Al socio receduto od al socio escluso spetta solamente il rimborso di valore delle azioni sottoscritte e versate.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. Il pagamento dovrà essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso previa detrazione di ogni suo debito verso la società.

Art. 24 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per l'avvenuto conseguimento dello scopo consortile o per la sua impossibilità di conseguimento.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liqui-

dazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, dovrà essere destinata ai fini di pubblica utilità.

Art. 25 CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la società ed i soci, nonché fra questi od alcuno di essi e gli amministratori sarà deferita ad un collegio di tre arbitri irrisuati da nominarsi nel modo seguente:

a) Se le parti contendenti sono due, ciascuna di esse designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati nomineranno il terzo, facendo ricorso, in caso di disaccordo al presidente del Tribunale di Palermo.

b) Se le parti contendenti sono più di due esse provvederanno a nominare tutti e tre gli arbitri fra loro d'accordo o, in caso di disaccordo, ne chiederanno la designazione al presidente del tribunale di Palermo.

La parte diligente può chiedere al Presidente del tribunale di Palermo anche la designazione dell'arbitro o degli arbitri non designati dalle altre parti.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in caso di disaccordo, anche nel caso in cui un arbitro non accetti l'incarico o venga a mancare, per qualsiasi ragione, dopo l'accettazione.

Gli arbitri non sono tenuti a formalità di procedura; essi giudicano quali amichevoli compositori ed inappellabilmente; la loro decisione deve verbalizzarsi per iscritto e deve essere succintamente motivata.

Art. 26 DISPOSIZIONE GENERALE

Per quanto non previsto nel presente statuto, nell'atto costitutivo e nel regolamento si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

.

